



COMUNITA' DELLA VAL DI NON

CAPITOLATO SPECIALE

***SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA
INDIVIDUATA COME CER 20.01.38 (RIFIUTI LEGNOSI) PRODOTTA
NELL'AMBITO DELLA COMUNITA' DELLA VAL DI NON per il periodo dal
01.12.2020 al 30.11.2021***

INDICE

Art. 1 – Oggetto dell'appalto	3
Art. 2 – Durata del contratto.....	3
Art. 3 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	3
Art. 4 – Quantità presumibile prodotta	4
Art. 5 – Obblighi a carico dell'appaltatore.....	4
Art. 6 – Obblighi a carico della stazione appaltante	5
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto.....	5
Art. 8 – Importo presunto del contratto	5
Art. 9 – Variazioni.....	6
Art. 10 – Revisione dei prezzi	6
Art. 11 – Modalità di esecuzione del servizio.....	6
Art. 12 – Caratteristiche dell'impianto	6
Art. 13 – Personale addetto al servizio	6
Art. 14 – Sicurezza.....	7
Art. 15 – Proprietà del rifiuto consegnato e delle frazioni selezionate	7
Art. 16 – Garanzia definitiva	7
Art. 17 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	8
Art. 18 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	8
Art. 19 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	8
Art. 20 – Responsabilità.....	8
Art. 21 – Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto	9
Art. 22 – Recesso.....	9
Art. 23 – Controlli sull'esecuzione del contratto	10
Art. 24 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore	10
Art. 25 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	10
Art. 26 – Subappalto	11
Art. 27 – Elezione di domicilio dell'appaltatore.....	11
Art. 28 – Definizione delle controversie.....	11
Art. 29 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	11
Art. 31 – Disposizioni anticorruzione	11
Art. 32 - Trattamento dati personali	11
Art. 33 – Norma di chiusura	11

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di smaltimento della frazione merceologica individuata come CER 20.01.38 (rifiuti legnosi) proveniente dalla raccolta differenziata svolta nell'ambito della Comunità della Val di Non - e nello specifico proveniente dai Centri di Raccolta, dai Comuni e da imprese convenzionate con la Comunità della Val di Non - e ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e ss. mm.

L'assegnazione del servizio si svolgerà con il sistema di negoziazione telematica e l'aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 28, comma 2 lettera b), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell'art. 16 comma 4 della L.P. 2/2016.

Art. 2 – Durata del contratto

L'appalto in oggetto avrà durata di 12 mesi con decorrenza dal 1 dicembre 2020 e scadenza al 30 novembre 2021.

Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante

Art. 3 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *"Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012"*;
- b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"* e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *"Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento"*;
- c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
- d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;

- f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";
- g) la legge 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- h) le norme del codice civile;
- i) D.lgs. 152/2006 e T.U.L.P.

I servizi oggetto dell'appalto contemplati nel presente Capitolato sono ad ogni effetto servizi pubblici essenziali e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dall'Art. 178, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. In caso di abbandono o sospensione, totale o parziale dei servizi, al di fuori delle situazioni previste dalle norme vigenti, la Stazione Appaltante potrà sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio dei servizi stessi, salvo rivalersi sull'Appaltatore per l'eventuale risarcimento e, qualora l'abbandono o la sospensione siano ingiustificati, disporre la risoluzione del contratto.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 4 – Quantità presumibile prodotta

In via indicativa la quantità prodotta presumibile annua potrà essere di circa 1.650 tonnellate annue.

Il contratto è gestito a quantità e a valore. La quantità presunta riportata è meramente a scopo indicativo e non vincolante per l'Amministrazione e pertanto non costituisce minimo contrattuale garantito.

Art. 5 – Obblighi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

L'appaltatore dovrà:

- a) Segnalare immediatamente alla Stazione appaltante ogni circostanza, imprevisto e quant'altro che potrebbe pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio;
- b) Rispettare e fare osservare dal proprio personale tutte le norme e le disposizioni inerenti l'oggetto dell'appalto,

- c) Provvedere, a propria cura e spese, allo smaltimento finale dei residui non recuperabili;
- d) Osservare le modalità del servizio come descritte al art. 11.
- e) Garantire che la gestione dei rifiuti a lei affidati sia effettuato esclusivamente da ditte in possesso dell'iscrizione di cui all'art. 212 D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e che abbiano regolare iscrizione per quanto previsto dal Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni,
- f) Farsi carico degli adempimenti previsti dalla legge per la corretta gestione dei rifiuti oggetto dell'appalto, accollandosi gli eventuali oneri e responsabilità connessi, come, ad esempio, le analisi per la corretta definizione del rifiuto;
- g) Garantire l'ingresso all'impianto, per eventuali controlli, a personale della Comunità della Val di Non o a persona da questi delegata. Viene inoltre precisato che: l'Impresa aggiudicataria, per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del servizio di cui trattasi, dovrà disporre di tutti i mezzi, delle attrezzature, degli impianti e dei materiali necessari per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto. Tutti i mezzi, le attrezzature, gli impianti e di materiali dovranno essere in regola con le vigenti normative e regolarmente autorizzati e/o abilitati dalle Autorità Competenti. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi agli impianti o i siti di stoccaggio e trattamento finale della Ditta in qualunque fase della gara e durante tutto il periodo dell'appalto. A tale scopo la Ditta aggiudicataria assicurerà la necessaria assistenza tecnica-logistica.

Art. 6 – Obblighi a carico della stazione appaltante

La stazione appaltante provvede, tramite propria Ditta appaltatrice, al trasporto presso l'impianto di recupero/trattamento della frazione merceologica CER 20.01.38.

Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a.1) il capitolato speciale d'appalto;
- a.2) l'offerta economica dell'appaltatore;

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della l.p. n. 23/1990 e dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 la forma contrattuale è lo scambio di corrispondenza.

Art. 8 – Importo presunto del contratto

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

L'importo dell'appalto ammonta presuntivamente ad Euro **132.000,00** (IVA esclusa) ed è calcolato sulla base del servizio annuo preventivato, che potrà subire delle variazioni in più o in meno secondo le necessità del servizio, e tenendo conto degli oneri per il trasporto per distanze in linea d'aria eccedenti il raggio di 30 km considerando come baricentro la stazione di trasferimento in località Iscle di Predaia. Per quest'ultimo conteggio si rinvia alle specifiche riportate al paragrafo n. 3.1 della lettera d'invito.

L'importo di contratto sarà quello derivante dall'applicazione dei prezzi unitari offerti in sede di gara.

Essendo la produzione dei rifiuti soggetta a variabilità per cause non imputabili alla Stazione Appaltante, le quantità poste a base di gara si intendono come presunte e non garantite. Di conseguenza, l'importo netto dell'appalto, determinato in sede di aggiudicazione, sulla base dei prezzi unitari offerti dall'Appaltatore, potrà subire variazioni in diminuzione o in aumento, per il mutare delle quantità conferite, fino al limite massimo del 20% dell'importo contrattuale. I prezzi unitari offerti rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata di affidamento del servizio e si intendono

comprensivi di tutti gli oneri, manodopera, attrezzature, trasporto e di tutto quanto necessario per l'esecuzione del servizio di cui trattasi.

Art. 9 – Variazioni

La Comunità della Val di Non si riserva la facoltà di variare le prestazioni contrattuali d'appalto – in aumento o in diminuzione – nei limiti del 20% del valore contrattuale e con riferimento al quantitativo di materiale da trattare. In tali ipotesi l'Impresa aggiudicataria sarà tenuta allo svolgimento delle prestazioni agli stessi patti e condizioni stabilite dal contratto.

Art. 10 – Revisione dei prezzi

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

Art. 11 – Modalità di esecuzione del servizio

Il Ricevimento e lo scarico del rifiuto, realizzato nel rispetto delle norme per la sicurezza, dovrà essere effettuato tassativamente presso gli impianti autorizzati e indicati dalla Ditta appaltatrice in sede di gara. Qualora la Ditta intenda mutare le destinazioni, dovrà darne preventiva e motivata comunicazione alla stazione appaltante, fornendo tutte le autorizzazioni previste dal bando relative all'impianto individuato come destinatario del rifiuto oggetto del presente appalto.

L'affidatario del servizio dovrà provvedere alla compilazione delle schede rifiuti avviati a recupero/smaltimento dai centri di raccolta (allegati 1B) che dovranno essere restituiti alla ditta trasportatrice, contestualmente alla consegna, timbrati e firmati.

La pesatura dei rifiuti ricevuti sarà effettuata a destino, nell'impianto indicato dall'appaltatore, dotato delle caratteristiche di cui al seguente art. 12.

Ai fini del pagamento del corrispettivo verranno riconosciute solo le pesature emesse da impianti di cui all'art. 12, preventivamente autorizzati dalla Comunità della Val di Non.

Art. 12 – Caratteristiche dell'impianto

I rifiuti oggetto del presente appalto saranno conferiti ad impianto/i indicati dall'appaltatore ed aventi le seguenti caratteristiche:

- in regola con le vigenti norme,
- regolarmente autorizzato/i per una capacità di trattamento complessiva non inferiore a 2.000,00 t/anno,
- dotato/i di meccanismi di pesatura.

La ditta aggiudicataria dovrà altresì dimostrare la disponibilità di impianti alternativi con le medesime caratteristiche sopra elencate, da utilizzare nel caso di indisponibilità per qualsiasi motivo dell'impianto principale.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire uno standard qualitativo del prodotto finale in regola con quanto stabilito dalle normative vigenti.

Art. 13 – Personale addetto al servizio

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge e con mezzi, attrezzature e materiali adeguati.

L'Appaltatore deve osservare le norme derivanti dall'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché dalle vigenti normative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori.

La Stazione Appaltante è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dall'Appaltatore all'esecuzione delle attività relative al funzionamento del servizio affidato in gestione.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 14 – Sicurezza

L'Appaltatore dovrà provvedere alla regolare manutenzione delle attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza. L'Appaltatore in particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss.mm, avendo riferimento alla natura e ai contenuti dei servizi in questione e delle normative locali e nazionali vigenti in materia di sicurezza.

L'Appaltatore, ai fini dell'assunzione del servizio, deve attestare il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale in relazione alle attività oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss.mm..

L'offerta formulata dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla gara d'appalto equivale, a dichiarazione del medesimo che, nella formulazione della propria offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alla sicurezza e protezione dei lavoratori, nel rispetto delle norme citate nel presente articolo e di ogni altra norma in materia.

L'autorità preposta per la verifica e l'osservanza degli obblighi in materia di tutela e di salute dei luoghi di lavoro è l'Azienda Provinciale Servizi Sanitari (APPS).

Art. 15 – Proprietà del rifiuto consegnato e delle frazioni selezionate

Il rifiuto è di proprietà della Comunità della Val di Non sino al momento della consegna alla Ditta aggiudicataria. La Ditta Aggiudicataria acquisirà pertanto la proprietà del rifiuto nel momento in cui lo stesso entrerà nel proprio impianto. Le frazioni merceologiche riciclabili provenienti dalla selezione resteranno di proprietà della Ditta Aggiudicataria unitamente alle parti non valorizzabili.

Art. 16 – Garanzia definitiva

Prima della stipula del contratto l'Appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, per qualsiasi motivo, si verificassero variazioni significative dell'ammontare netto dello stesso, la cauzione dovrà essere conseguentemente integrata ovvero ridotta su richiesta della parte interessata.

La garanzia avrà durata per il periodo di esecuzione del contratto.

Lo svincolo della cauzione verrà disposto dalla Stazione Appaltante concedente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. 31/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

- a) il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento;
- b) condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, non potranno in ogni caso essere opposte alla medesima.

Art. 17 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 18 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 19 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore, calcolato in funzione delle quantità effettivamente conferite, effettuandolo in rate mensili posticipate, su presentazione da parte della ditta della documentazione prevista dalla normativa, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione del servizio, ed al netto di eventuali penali.

Le fatture dovranno essere corredate dall'originale della "quarta copia" dei Formulari di identificazione del rifiuto vidimati dall'impianto di deposito preliminare o di smaltimento finale accettante e contenente l'annotazione del peso verificato dei rifiuti conferiti, così come disposto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06.

Il contraente, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni e sono tenuti all'osservanza di quanto segue:

- a) indicare in fattura ed in tutti i documenti inerenti l'incarico il codice CIG fornito dal committente;
- b) indicare un conto corrente bancario o postale dedicato sul quale sarà effettuato il bonifico da parte dell'Ente;
- c) indicare la generalità e Codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente stesso.

Le fatture che dovessero pervenire prive della documentazione di cui sopra non verranno liquidate.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007, ed acquisito dalla Stazione Appaltante.

In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 15, comma 2. Il mancato rispetto di tali condizioni sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 20 – Responsabilità

L'Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da qualunque responsabilità civile, diretta ed indiretta, per danni a persone o cose conseguenti alla propria attività ed a quella dei suoi collaboratori.

Art. 21 – Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto

È facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) sospensione ingiustificata del servizio per più di 48 ore;
- b) inosservanze di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del presente contratto, di leggi o regolamenti; in particolare, il contratto si intenderà risolto a seguito di eventuali provvedimenti di revoca, annullamento o modificazione delle autorizzazioni rilasciate all'Appaltatore dagli organi competenti e necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto. Sarà preciso obbligo dell'Appaltatore portare la Comunità della Val di Non ad immediata conoscenza di tali provvedimenti;
- c) qualora a carico dell'Impresa venga adottata una misura interdittiva da parte delle Autorità competenti;
- d) qualora si verifichi situazione dell'impresa appaltatrice comportante il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;
- f) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli Infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- h) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio;
- l) subappalto non espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- j) cessione dell'Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo senza prosecuzione dell'attività, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria.

In qualsiasi caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, la Stazione Appaltante diffiderà il contraente, a mezzo raccomandata A.R., PEC o fax, ad eliminare tale inosservanza entro il termine di 15 (quindici) giorni. Qualora nonostante ciò l'inosservanza perdurasse, resta in facoltà della Comunità della Val di Non di risolvere il contratto, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che la Comunità della Val di Non ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi, compreso l'incameramento della cauzione.

Art. 22 – Recesso

La ditta è tenuta all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo obbligo di preavviso di almeno 90 giorni a mezzo raccomandata A.R., PEC o fax, qualora la Comunità della Val di Non intendesse provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore.

In particolare, si dà atto che potrà essere disposto il recesso anticipato in caso di approvazione di disposizioni o direttive che prevedano un diverso Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.), ovvero il subentro della Provincia Autonoma di Trento o di altro soggetto in tutto o in parte nella gestione del servizio.

La Comunità della Val di Non può inoltre risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi non imputabili alla ditta:

- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

In tutti i casi alla ditta aggiudicataria competerà un indennizzo pari a costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili,

all'Impresa aggiudicataria competerà un indennizzo pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo. La ditta può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt.1218,1256,1463 Cod. Civ.)

Art. 23 – Controlli sull'esecuzione del contratto

La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 24 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Art. 25 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il

contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 26 – Subappalto

Non è ammesso subappalto.

Art. 27 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 28 – Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 29 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'Art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, come modificata con D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 17.12.2010, n. 217. A tal fine la Ditta si obbliga a comunicare alla Comunità gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del suddetto Art. 3, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il codice identificativo di gara (CIG) n. 8481833603.

Art. 30 – Spese contrattuali

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 31 – Disposizioni anticorruzione

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 32 - Trattamento dati personali

Il Regolamento dell'Unione europea n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, la Comunità della Val di Non fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento.

Titolare del trattamento è la Comunità della Val di Non, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

Si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

Art. 33 – Norma di chiusura

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.